SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 38

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DI STEFANO, DI LEMBO, DE CINQUE e BUTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

ONOREVOLI SENATORI. – Si ripropone il testo già approvato dalla Commissione difesa del Senato nella IX legislatura relativo al dibattuto problema dell'utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.

Il testo proposto è quello risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e di un disegno di legge parlamentare. Essendo matura la discussione, se ne chiede la rapida approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Difesa nazionale*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di forza armata.

2. La Marina militare si avvarrà, per l'acquisizione degli aerei imbarcati e la loro immatricolazione nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa aerea del territorio.

Art. 3.

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e abilitazioni militari.

2. I brevetti e le abilitazioni saranno conferiti sulla base delle norme esistenti.

3. Alla condotta degli aerei di cui all'articolo 1 potrà, con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

1. La Marina militare si avvale, per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

2. La scelta dei mezzi avviene in aderenza alle procedure in vigore relative all'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla difesa.